



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “BRUNO MADERNA”

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I e II LIVELLO

(ai sensi del regolamento didattico)

Approvato con delibera del C.A. n. 102-11/12 del 10.11.2011

Indice

- Art. 1. Generalità
- Art. 2. Titoli di accesso
- Art. 3. Competenze di accesso e loro verifica
- Art. 4. Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio
- Art. 5. Curricula e piani di studio
- Art. 6. Obiettivi formativi
- Art. 7. Programmazione didattica
- Art. 8. Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione
- Art. 9. Propedeuticità e sbarramenti
- Art. 10. Tipologie delle forme didattiche
- Art. 11. Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto
- Art. 12. Commissioni d' esame
- Art. 13. Commissione per la prova finale
- Art. 14. Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo
- Art. 15. Obblighi di frequenza e deroghe
- Art. 16. Modalità di riconoscimento dei crediti
- Art. 17. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero
- Art. 18. Lingua comunitaria
- Art. 19. Lingua italiana per studenti stranieri

APPENDICE 1

- Regolamento prova finale
- Norme redazionali dell'elaborato scritto
- Fac-simile frontespizio

Art. 1

GENERALITÀ

Il presente Regolamento, proposto dalle Strutture Didattiche competenti, approvato dal Consiglio Accademico del 10 novembre 2011 è redatto in conformità all'articolo 1 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Cesena approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n° 96 del 04/04/2011 adottato dal Direttore con Decreto n° 632 del 06/04/2011.

Art. 2

TITOLI DI ACCESSO

Triennio

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.
2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di maturità che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova finale.
3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso di diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.) relativo alla medesima Scuola per la quale si richiede l'ammissione.

Biennio

1. Possono presentare domanda di ammissione:
 - a) coloro che siano in possesso di un diploma di Conservatorio del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - b) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.
 - c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente.
 - d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati

Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Triennio che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione di Febbraio, possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Vecchio Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello. Nel caso che lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.

2. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 3

COMPETENZE DI ACCESSO E LORO VERIFICA

1. L'iscrizione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di una prova di ammissione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie.
2. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite nel presente regolamento ed indicate nell' Allegato 2 (Programmi esami di selezione) del presente regolamento.
3. L'esame di ammissione per il Triennio e quello per il Biennio sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente dall'Istituzione.
4. L'esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma Accademico di primo e secondo livello ed è articolato in prove teorico pratiche da sostenersi davanti ad una commissione e/o attraverso prova scritta.
5. Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di ammissione.
6. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla Commissione un valido documento di identità e un programma dettagliato ove previsto.
7. La commissione dell'esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un docente della disciplina caratterizzante principale.
8. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Per i candidati riconosciuti idonei la valutazione è espressa in trentesimi al fine di redigere una graduatoria. Per i candidati riconosciuti "idonei con debiti formativi" le competenti Strutture Didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabiliscono le modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce impedimento al proseguimento della carriera.
9. Le modalità di ammissione ai Corso di Diploma Accademico degli studenti iscritti alla "Accademia Internazionale Incontri col Maestro" di Imola sono regolate dalle Convenzioni in essere tra le due Istituzioni.
10. Il Conservatorio può provvedere, su delibera del CA e del CDA ad istituire corsi per l'assolvimento dei debiti formativi eventualmente attribuiti agli studenti.

Art. 4

DURATA NORMALE DEI CORSI E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.
2. Se al termine del Triennio o del Biennio Specialistico lo studente non ha raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di "fuori corso".
3. Lo studente fuori corso ha diritto alla frequenza dei corsi che prevedono lezioni individuali e ai

corsi collettivi attivati e a sostenere gli esami relativi al proprio percorso didattico.

4. Lo studente che abbia sospeso la frequenza e desideri riprendere il percorso formativo interrotto, può essere riammesso previo versamento di un contributo definito dal Consiglio di Amministrazione attualmente pari al 30% delle tasse di frequenza per anno di interruzione fatta salva la disponibilità dei posti.
5. Nel caso in cui lo studente nel periodo di prima iscrizione non abbia maturato alcun credito dovrà sostenere nuovamente l'esame di ammissione.
6. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di ammissione.

Art. 5

CURRICULA E PIANI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Gli Ordinamenti Didattici ed i curricula dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti nell'**Allegato 1 (Ordinamenti Didattici)** del presente regolamento.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
4. E' consentito anticipare o posticipare la frequenza delle discipline previste dai piani di studio nel rispetto delle propedeuticità e previa approvazione delle Strutture Didattiche.
5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio alla Segreteria Didattica entro il **10 del mese di ottobre** di ciascun Anno Accademico.
6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla competente Struttura Didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
7. Per quanto concerne il Biennio Specialistico di 2° livello lo studente deve inoltre attenersi alle seguenti norme:
 - Obbligo della presenza di almeno un laboratorio per anno per un massimo di 10 crediti;
 - Acquisizione di almeno 15 crediti per anno della disciplina caratterizzante il corso;
 - Lo studente, su approvazione delle Strutture Didattiche competenti e del docente del corso, può biennializzare esami che prevedono argomenti monografici di trattazione.
8. E' data possibilità, allo studente che ne faccia richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno accademico, di effettuare il passaggio di corso; tale possibilità verrà sottoposta al vaglio della competente Struttura Didattica che determinerà oltre alla possibilità del passaggio anche la validazione degli esami già sostenuti.
9. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano di studio approvato. In caso di superamento delle relative prove d'esame, i crediti costituiscono attività formative riconoscibili secondo la normativa vigente.
10. Lo studente iscritto ad un corso di Diploma Accademico del Conservatorio che

contemporaneamente si iscriva ad un corso Universitario dovrà richiedere l'approvazione del Piano di Studi secondo le modalità espresse dal DM del 28 settembre 2011 attuativo dell'art.29 della L. 240/2010 concernente la disciplina relativa alla contemporanea iscrizione degli studenti all'Università e agli ISSM e Coreutici

Art. 6

OBIETTIVI FORMATIVI

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei singoli Corsi di Studio sono descritti nell' Allegato 1 (Ordinamenti Didattici) del presente Regolamento.
2. I programmi di studio e di esame, le propedeuticità, gli obblighi di frequenza sono indicati nell'Allegato 3 (Programmi, Propedeuticità, Frequenza, Attività compensative per non frequentanti) del presente regolamento

Art. 7

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Calendario e durata dell'anno accademico:
 - a) Il calendario accademico, stabilito di anno in anno dal Consiglio Accademico, è emanato dal Direttore entro il 30 settembre per l'anno accademico successivo.
 - b) L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.
2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle Strutture Didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da attivare nel successivo anno accademico.
3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica.
4. Gli esami relativi a corsi semestrali o ai moduli semestrali sostenuti nella sessione di febbraio dell'anno in corso di svolgimento delle lezioni non possono conferire più di 5 CFA.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
6. I corsi collettivi con meno di 2 iscritti non saranno attivati.
7. Le discipline presenti nell'offerta formativa che si svolgono in una sola annualità possono essere indistintamente inserite in qualsiasi anno del periodo di studio fatto salvo il rispetto delle relative propedeuticità.
8. E' consentita a tutti gli iscritti la libera frequenza in qualità di Uditori a tutti i corsi previo

accordo con il docente titolare del Corso.

9. Per quanto concerne i corsi svolti in regime di convenzione con altre istituzioni, la frequenza è attestata dal docente esterno del corso tramite certificazione; l'esame relativo a ciascun corso si svolgerà presso il Conservatorio con una commissione formata dal Direttore (o un docente da lui incaricato) dal docente esterno e da un docente interno della medesima disciplina o di materia affine.

Art. 8

INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO E LORO ARTICOLAZIONE

1. L'**elenco dei corsi e degli insegnamenti** relativi ai singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello che risulta nell'allegata **Tabella "A" (elenco Corsi e Discipline)**
2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti sono stabilite annualmente dalle Strutture Didattiche entro il mese di ottobre.
3. Ulteriori nuove attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico entro il mese di luglio dell'A.A. precedente a quello di attivazione delle summenzionate attività formative.

Art. 9

PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI

1. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti laddove sia prevista una propedeuticità di un corso a quello successivo.
2. Il mancato soddisfacimento, nei tempi stabiliti, dell'eventuale debito formativo aggiuntivo attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera accademica. Tale debito deve essere assolto prima dell'esame relativo alla conclusione del corso della disciplina alla quale il debito si riferisce.
3. Le **propedeuticità** di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono specificate nell'**Allegato 3 (Programmi, Propedeuticità, Frequenza, Attività compensative per non frequentanti)** del presente Regolamento.

Art. 10

TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE

1. Le modalità di svolgimento e le tipologie didattiche di ciascuna attività formativa sono indicate nell' **Allegato 1 (Ordinamenti Didattici)** del presente regolamento.

Art. 11

TIPOLOGIA DELLE FORME DEGLI ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DEL PROFITTO

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. Le modalità di verifica del profitto sono determinate dalle Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche.
3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale.
4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche potranno prevedere una unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline.
5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre per quanto concerne le discipline che non prevedono esame si avrà un giudizio di idoneità (Es. Discipline Laboratoriali)
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode solo in caso di unanimità.
7. Per le discipline che prevedono l'acquisizione di più di 5 crediti l'esame può essere frazionato in due prove. La valutazione risulterà dalla media ponderata delle singole prove. La lode eventuale rappresenterà $1/30$ da aggiungere alla somma dei risultati d'esame (Es. 30 e lode per 10 crediti + $25/30$ per 10 crediti = $56/2=28/30$) oppure (Es. 22 per 5 crediti 30 e lode per 15 crediti = $(22+31*3)/4=28.75=29$).
8. E' prevista l'attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al Conservatorio, la cui valutazione è effettuata dalla Struttura Didattica competente (Commissione valutazione Crediti Formativi Accademici)
9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto della accettazione della valutazione.
10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in

cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.
12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. E' concesso allo studente di ripetere la prova di esame in una sessione successiva. Per le discipline esecutive d'insieme l'Istituzione non si fa carico della ricostituzione dell'organico.
13. Gli esami sostenuti nel periodo dal 15 settembre a fine febbraio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
14. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
15. Per quanto concerne il Biennio Accademico di 2° livello è consentita l'iterazione (una sola volta) di esami relativi a discipline storico-analitico-descrittive qualora il programma del corso preveda un percorso didattico di tipo monografico. Tale concessione, comunque, deve essere soggetta all'approvazione delle preposte strutture didattiche.
16. Le sessioni d'esame sono tre: Estiva, Autunnale, Straordinaria. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli. Tali sessioni sono calendarizzate su delibera del Consiglio Accademico.
17. Nei programmi d'esame non può essere prevista l'esecuzione di brani già eseguiti in esami della stessa disciplina.

Art. 12

COMMISSIONI D'ESAME

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione. Gli esami sono pubblici e si svolgono nei modi e nelle forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore. Qualora il Direttore o suo delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 13

COMMISSIONE PER LA PROVA FINALE

1. La commissione della prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti e comunque in numero dispari.

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio di cui almeno uno titolare della disciplina caratterizzante principale del Corso. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'Istituzione.
3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 14

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva attinente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi o, nel caso del diploma accademico di II Livello da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva e dalla discussione di un elaborato di carattere artistico-scientifico.
3. Per quanto concerne la Prova Finale del Triennio di primo livello e del Biennio Specialistico di 2° Livello lo studente dovrà attenersi alle norme allegate al presente regolamento. (Appendice 1-Regolamento prova Finale)
4. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla Commissione ed è espresso in centodecimi. La commissione ha facoltà di assegnare fino ad un massimo di 10 punti da aggiungere alla media ponderata espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi. L'attribuzione della lode deve essere approvata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la "menzione d'onore".
6. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il punteggio minimo di 66 centodecimi.
7. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
8. Lo studente redige il proprio elaborato scritto concordando con un docente relatore l'argomento e il titolo. Il docente prescelto dovrà avere competenza sulla materia e non potrà coincidere col docente relatore della parte pratica a meno che l'argomento non sia strettamente connesso alla disciplina relativa al docente titolare della materia.
9. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello, relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro il mese di aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

10. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

ART. 15

OBBLIGHI DI FREQUENZA E DEROGHE

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore al 60% delle ore di lezione previste per la medesima.
2. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno il 60% delle ore di lezione previste, è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza ed eventualmente indicare attività formative compensative aggiuntive (Allegato 3 - Programmi, Propedeuticità, Frequenza, Attività compensative per non frequentanti). Sono escluse da tale discrezionalità le discipline laboratoriali
3. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.
4. Per le discipline di tipo teorico – storico - descrittivo può essere concesso dal docente la non obbligatorietà della frequenza. Tale indicazione deve essere espressamente indicata dal docente all'atto della stesura dei percorsi didattici e dei programmi di studio.
5. I docenti che afferiscono alle Strutture Didattiche che approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, e per gli studenti impegnati a tempo parziale negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti. (cfr. Art.14 Regolamento Didattico)

Art. 16

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

1. Il riconoscimento crediti è effettuato dalle Strutture Didattiche competenti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di idonea documentazione.

4. Il Conservatorio, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
5. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, o di riconosciuto prestigioso livello didattico le Strutture Didattiche competenti operano l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del numero dei crediti della stessa disciplina previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare.
6. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dalle Strutture Didattiche competenti.
7. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, *stages* e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.
8. La Struttura Didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

Art. 17

PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI PRESSO ALTRO ISTITUTO ITALIANO O ESTERO

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a. crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b. frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;
 - c. periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. tirocinio e altre attività formative.

4. La conversione dei voti, secondo il sistema italiano, è effettuata sulla base delle equivalenze indicate in sede europea.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dalla competente Struttura Didattica.

Art. 18

LINGUA COMUNITARIA

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea.
2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle Strutture Didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio.
4. Per il Triennio sono obbligatorie due annualità di una o più lingue straniere della Comunità Europea. Gli esami da sostenere sono di livello B1 del "Quadro di Riferimento Europeo".
5. Per il Biennio Specialistico è obbligatoria un' idoneità di Livello B1 conseguita presso Istituzioni di pari livello o superiore (idoneità conseguita in un diploma accademico di I livello, esami universitari o in altre istituzioni di pari livello). Tale Idoneità è un requisito di accesso e non dà diritto ad attribuzione di crediti. E' possibile conseguire crediti sostenendo test di livello B2 del "Quadro di riferimento europeo".

Art. 19

LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI

1. Gli studenti stranieri, ammessi ad iscriversi ai Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello, devono sostenere una verifica sulla conoscenza della Lingua Italiana sulla base di standard di valutazione concordati con il Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna (CLIRO), presso la sede di Forlì - Cesena. E' richiesto il livello B1, livello soglia stabilito dal quadro comune europeo per le lingue, del Consiglio d'Europa.
2. Gli studenti stranieri, in caso di non idoneità, hanno l'obbligo di frequentare un corso di Lingua Italiana per stranieri e sostenere il relativo esame di verifica di livello "B1" del "Quadro di riferimento europeo".
3. Deroche possono essere concesse, in funzione di particolari situazioni di merito, purché comunque lo studente adempia al suddetto obbligo entro il primo anno di Corso.

APPENDICE 1

REGOLAMENTO PROVA FINALE

Norme generali

1. Ai fini del conseguimento del Diploma Accademico di I e di II livello lo studente è tenuto a presentare presso la segreteria didattica dell'Istituzione un domanda in carta semplice scaricabile dal sito del Conservatorio all'indirizzo <http://www.conservatoriomadernacesena.it/index.php?p=2554&lg=it> almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della sessione di Diploma. Nella domanda, per quanto riguarda i candidati al Diploma Accademico di 2° livello, dovrà essere indicato il nome del Relatore ed il titolo dell'Elaborato scritto.
2. Il candidato è tenuto a concludere il percorso didattico con l'acquisizione di tutti i Crediti Formativi Accademici (CFA), necessari per l'accesso alla prova, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della Prova Finale.
3. All'atto della completa acquisizione dei crediti e comunque non oltre 20 giorni prima della Prova Finale, il candidato dovrà consegnare, presso la segreteria didattica, il libretto completo delle firme dei docenti titolari di corso. Contestualmente dovrà presentare il programma di esecuzione controfirmato dal docente titolare del corso o, per quanto concerne le Scuole di Composizione e Direzione di coro e composizione corale, 5 esemplari della partitura in bella copia.
4. Gli studenti candidati al Diploma Accademico di II Livello sono tenuti alla consegna alla segreteria didattica di un elaborato scritto in 5 copie redatto secondo le norme previste dal presente regolamento 10 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Diploma Accademico di 1° livello

- Ai fini del conseguimento del Diploma Accademico di I livello lo studente è tenuto a sostenere una prova finale che gli permetta di maturare **9 CREDITI**.
- Per le discipline a carattere strumentale esecutivo la prova finale è costituita da una prova pratica di esecuzione della durata di almeno 50 minuti secondo le modalità definite dalle singole Scuole.
- Per quanto riguarda le Scuole di Canto, Corno, Tromba, Trombone tale prova potrà essere della durata di almeno 30 minuti.
- La prova finale del corso di Composizione.
- La prova finale del corso di Direzione di Coro e Composizione Corale.

Diploma Accademico di 2° livello

- Ai fini del conseguimento del Diploma Accademico di II livello lo studente è tenuto a sostenere una prova finale che gli permetta di maturare **10 CREDITI**, costituita da una prova pratica (**7 CREDITI**) ed un elaborato (tesi scritta, elaborato multimediale, etc.), (**3 CREDITI**).

- Il programma di esecuzione strumentale o vocale, dovrà avere la durata di almeno 50 minuti ad eccezione degli studenti della Scuole di Canto, Tromba, Trombone, Corno, Basso Tuba per i quali è previsto un programma della durata di non meno di 30 minuti. Lo stesso, nella sua articolazione, potrà rispecchiare la ripartizione dei crediti relativi alle materie caratterizzanti, maturati durante il corso degli studi. Dovrà inoltre comprendere per almeno la metà del tempo di esecuzione brani non eseguiti nelle prove di esame precedentemente sostenute.
- Esame finale corso di Composizione
Presentazione di una partitura in bella copia (manoscritta o formato elettronico) completa di organico e indicazioni anche semiografiche per l'esecuzione, per organico orchestrale, di durata minima di 10 minuti con o senza solisti, coro, testo letterario, elettronica, in forma libera. Se la partitura si avvale di una base elettronica o multimediale, si dovrà corredare l'elaborato del supporto idoneo e provvedere alla visione o ascolto dello stesso.
Il candidato si potrà avvalere di esemplificazioni su supporto audio dell'elaborato e di qualsiasi altra forma di esposizione multimediale.
- Esame finale corso di Direzione di Coro e Composizione Corale
L'elaborato scritto dovrà vertere su di un argomento attinente al corso di studi e riguardare un approfondimento relativo ad una disciplina compresa tra quelle frequentate dallo studente.

NORME REDAZIONALI DELL'ELABORATO SCRITTO

La tesina di laurea dovrà avere un'ampiezza di almeno 20 cartelle, 50 righe per cartella in carattere **Times New Roman**, interlinea singola, dimensione 12 per il testo e 10 per le note a piè di pagina, con i seguenti margini: 2,5 margine inferiore e superiore; 2,00 margine destro e sinistro.

La tesina va presentata in 5 copie.

La struttura dovrà essere la seguente:

- frontespizio con indicazione del titolo, del candidato e del relatore
- indice
- presentazione della ricerca in cui vengono esplicitati gli scopi e l'ipotesi di lavoro nonché la sua impostazione metodologica
- sviluppo della ricerca organizzata liberamente in paragrafi o capitoli
- eventuali conclusioni
- eventuali appendici in particolare se risulta necessario allegare la fonte primaria del lavoro (es. il brano musicale oggetto di analisi) o documenti di varia natura
- bibliografia

Norme per la redazione:

ACCENTI:

In fine di parola le vocali a e o avranno l'accento grave, i e u l'accento acuto; la e può avere sia l'accento grave che acuto (perché, è).

PAROLE STRANIERE

Le parole entrate nell'uso corrente in italiano non si declinano e vanno in carattere tondo (i film no: i films); vanno in corsivo le parole straniere che non sono entrate in uso corrente (es. *Weltanschauung*). L'articolo si concorda con il genere della parola straniera (es. la *pièce*).

MAIUSCOLO

Si usano sempre all'inizio di una frase e nei nomi propri per indicare epoche, periodo storici, avvenimenti particolarmente importanti (es. l'Ottocento) ma vanno in minuscolo le periodizzazione artistico-letteraria (il romanticismo, il barocco, ecc.). In maiuscolo i nomi di enti e istituti e le testate dei giornali così come le sigle senza punti intermedi (es. FIAT, EDT, ecc.). I nomi delle forme musicali sono minuscole e in tondo, a meno che non ci si riferisca ad un'opera precisa (es. *Concerto per pianoforte e orchestra* KV 488 di Mozart); le note musicali hanno la maiuscola (Do); i numeri di catalogo sono maiuscoli (Op.90); per le opere che hanno un titolo specifico come i melodrammi ed il repertorio del Novecento e contemporaneo si usa il corsivo salvo che per l'organico: M. BORTOLOTTI, *Extra* per otto strumenti. Nei titoli d'opera il maiuscolo va solo per i nomi propri (es. *Manon Lescaut*, no *La Traviata*, bensì *La traviata*). Se ci si riferisce ad una sinfonia col numerale si usa il maiuscolo : la *Nona* di Beethoven. In genere è meglio usare il meno possibile il maiuscolo ed evitare rigorosamente l'uso reverenziale (es. Stato).

TRASCRIZIONI E TRALITTERZIONI

Per i nomi dei musicisti stranieri e delle opere in Italia fa fede il DEUMM della UTET.

CITAZIONI

- se brevi fra virgolette basse
- più lunghe di quattro righe in corpo minore rispetto a quello del testo, senza virgolette basse con rientro a margine e dimensione come quella delle note
- se una citazione contiene un'altra citazione si usa "...", nel corpo minore si usano le virgolette alte.
- le virgolette '...' non si usano per le citazioni ma solo per dare enfasi o sottolineare una parola.
- eventuali lacune o omissioni, e anche nel caso di nostre personali aggiunte, vanno fra parentesi quadre [...].
- gli incipit di arie si indicano fra virgolette.

NOTE

L'apparato delle note ha più scopi, imprescindibili sono:

- aggiungere o integrare notizie che non è opportuno inserire nel corpo del testo per la loro marginalità o perché appesantirebbero il discorso;
- indicare le fonti dei dati e delle notizie riportate a meno che non siano di dominio pubblico;
- segnalare la fonte del pensiero di uno studioso in modo da distinguere il nostro dall'altrui pensiero.

Norme per la redazione:

- le note vanno a piè di pagina
- nel testo sono indicate con numeri di richiamo ad esponente senza parentesi, nella nota con numero di richiamo seguito da punto: 1.
- eventuali segni di punteggiatura devono essere inseriti dopo il segno di richiamo ad esponente eccetto il punto esclamativo, il punto interrogativo e i puntini di sospensione.
- se si segnala in nota la fonte di una citazione si scrive subito il nome dell'autore da cui è tratta; se si segnala la fonte senza citazione diretta di un testo si scrive prima cfr. (=confronta)
- un libro si indica così: Autore maiuscolo, titolo in corsivo, città virgola editore virgola anno di stampa: L. BRAMANI, *Mozart massone e rivoluzionario*, Milano, Mondadori, 2006, p. XX; un articolo da una rivista si cita così: M.GARDA, *Da Alceste a Idomeneo: le scene "terribili" nell'opera seria*, in "Il Saggiatore musicale", I (1994), n.2, pp.335-360. Quando si vuole indicare le pagine di una citazione o di un riferimento si scrive: p.1 oppure p.1 sg (=pagina 1,2) oppure p.1 sgg (=pagina 1,2,3) oppure pp.1-4. Se la fonte cui si fa riferimento nella nota è già presente nella nota precedente si scrive: *ivi*, p.2; se la fonte è identica sia per il testo che per la pagina si scrive *ibid.* (=ibidem). Se si cita un testo già citato precedentemente il titolo viene sostituito da *op.cit.* (nel caso ricorrano più testi di uno stesso autore, si fa precedere l'incipit del titolo).

BIBLIOGRAFIA

Nella bibliografia devono essere indicate tutte le fonti di cui ci siamo serviti per la redazione dell'elaborato, monografie, enciclopedie, riviste, materiale multimediale, partiture, ecc.

La bibliografia si compila in ordine alfabetico per cognome dell'autore, secondo le norme di sopra riportate per le note.

FACSIMILE FRONTESPIZIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "BRUNO MADERNA"
CESENA

DIPLOMA ACCADEMICO DI (indicare se I o II) LIVELLO
DISCIPLINE MUSICALI
(Indicare STRUMENTO)

(inserire il titolo dell'elaborato in MAIUSCOLO GRASSETTO)

ANNO ACCADEMICO 0000/0000
SESSIONE (indicare se ESTIVA, AUTUNNALE o STRAORDINARIA)

CANDIDATA
inserire Nome e Cognome

RELATORE
inserire Nome e Cognome